

IL TRASPORTO DEGLI ALVEARI

Lo spostamento di alveari per il nomadismo, o per qualsiasi altra necessità, deve avvenire solo dopo il rilascio della **certificazione sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'ASL** competente per territorio.

Tale documento certifica che le api e l'apiario di provenienza non siano affetti da potenziali patologie e va conservata anche dopo l'avvenuto spostamento degli alveari.

Il trasporto degli alveari può essere effettuato utilizzando mezzi tecnici quali camion, pick-up o carrelli da traino ma non possono essere trasportati in auto. Nel trasportare animali vivi, infatti, deve esserci sempre una barriera fisica fra il guidatore e l'animale. Il trasporto delle api effettuato con veicoli a motore, non necessita dell'autorizzazione sanitaria dell'automezzo prevista dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Veterinaria.

Il veicolo deve essere però classificato come autoveicolo per trasporto promiscuo di persone, animali e cose.

L'apicoltore in possesso di autocarri di peso totale trasportato superiore a 60 quintali deve essere in possesso della Licenza di Trasporto di cose in conto proprio rilasciata dalla Motorizzazione Civile, nella quale sono indicati sotto forma di appositi codici le cose e le classi di cose inerenti la sua attività che egli può trasportare (supplemento ordinario G.U. n. 22 del 28-01-2000).

Se durante il trasporto le api si disperdono, ne è direttamente responsabile il conducente dell'autoveicolo. È per questo motivo, in conformità alle norme della legge 24/12/1969 e del D.P.R. 24/11/1970 n. 973, che è obbligatoria l'assicurazione per i rischi di responsabilità civile auto.

